

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)

Modifica del **04 DIC. 2025**

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 7 agosto 2017 concernente l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) è modificato come segue:

2.12 (...) Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

6.41 L'esame finale è superato se:

- a) (...)
- b) (...)
- c) nessuna voce d'esame e nessuna delle parti d'esame è inferiore al 3.0.

6.52 (...) Se l'esame è considerato non superato a causa di una nota insufficiente in una posizione ai sensi del punto 6.41 lett. c, l'esame di ripetizione comprende tutte le posizioni della parte d'esame interessata.

¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Würenlos, 19.11.25

Associazione svizzera promotrice per la formazione professionale superiore nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro



Peter Schwander
Presidente dell'Associazione



Werner Scherrer
Presidente della commissione GQ

La presente modifica è approvata.

Berna, 4.12.2025

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS)

del 7 agosto 2017 (idem alla versione tedesco)
stato 26 giugno 2019

(sistema modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'obiettivo dell'esame di professione è stabilire in modo definitivo se i candidati dispongono delle competenze necessarie all'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità come quella di specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS).

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute operano in aziende di tutti i settori o presso gli organi esecutivi (Suva, SECO, ispettorati cantonali del lavoro [ICL]). Nell'esercizio della loro funzione garantiscono che le disposizioni di legge in materia di SLPS siano attuate in maniera concreta e coerente.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute assistono le aziende nell'attuare i requisiti di sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge.

Sono in grado di:

- individuare situazioni pericolose ed elaborare sistemi di sicurezza e protezione della salute, piani d'emergenza e d'intervento applicando metodi riconosciuti e coinvolgendo i diretti interessati;
- definire e verificare l'attuazione di misure strategiche, sistematiche, tecniche, organizzative e personali analizzando processi, posti e ambienti di lavoro alla luce di un confronto tra stato effettivo e stato ideale;
- effettuare, seguire e documentare accertamenti su infortuni professionali, problemi di salute e altri eventi (dannosi);
- redigere prese di posizione sulla compatibilità giuridica di piani per impianti o edifici;
- valutare e interpretare correttamente dati su temi rilevanti in materia di SLPS;

- concepire, pianificare, attuare e valutare campagne di prevenzione, formazioni o istruzioni;
- impostare strategicamente e gestire in modo duraturo una rete costituita da diversi stakeholder e soggetti attivi nel panorama SLPS;
- comunicare adeguatamente con diversi stakeholder, anche in situazioni difficili;
- organizzare la giornata lavorativa in modo consapevole, dirigere efficientemente progetti di minore entità e perfezionarsi costantemente.

Nell'approfondimento «Addetti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute / consulenti esterni», gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sono inoltre in grado di:

- assistere la direzione nell'affrontare le tematiche della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute, convincendola della loro rilevanza;
- integrare e, se necessario, aggiornare i processi SLPS nella mappa generale dei processi;
- pianificare, effettuare, seguire e rielaborare audit per la verifica degli standard SLPS.

Nell'approfondimento «Rappresentanti degli organi esecutivi», gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute sono anche in grado di:

- elaborare corapporti giuridicamente conformi, prese di posizione, decisioni e rapporti;
- valutare ed elaborare richieste, segnalazioni, contestazioni, domande di autorizzazioni eccezionali ecc.;
- pianificare, effettuare e rielaborare controlli aziendali;
- effettuare e documentare accertamenti dettagliati su infortuni professionali, problemi di salute e altri eventi (dannosi), prestare assistenza amministrativa e avviare insieme ai medici del lavoro indagini su possibili malattie professionali.

1.23 Esercizio della professione

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute con approfondimento «Addetti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute / consulenti esterni» lavorano in stretta collaborazione sia con i superiori sia con i responsabili aziendali dell'attuazione dei requisiti legali. Promuovono i temi SLPS e ne sorvegliano l'attuazione. Nel farlo devono soddisfare le più svariate aspettative di datori di lavoro, lavoratori e organi esecutivi.

Conformemente al mandato legale, gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute con approfondimento «Rappresentanti degli organi esecutivi» sorvegliano le aziende, le sensibilizzano ai temi SLPS e, all'occorrenza, dispongono l'adozione di misure adeguate. Forniscono un contributo determinante all'attività di prevenzione in materia di SLPS. Il loro operato è basato sul mandato legale.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute aiutano ad aumentare la sicurezza sul lavoro e a tutelare la salute dei lavoratori. In tempi caratterizzati da rapidi sviluppi tecnologici, sono in grado di individuare con anticipo i nuovi pericoli e di prevenirli. I loro interventi volti a evitare infortuni, malattie professionali e danni alla salute contribuiscono a ridurre i costi dell'assicurazione sociale, ad aumentare la produttività delle aziende e a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'economia elvetica. Grazie a una gestione competente delle sostanze pericolose contribuiscono inoltre a proteggere l'uomo e l'ambiente.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Associazione svizzera promotrice per la formazione professionale superiore nell'ambito della sicurezza e della protezione della salute sul posto di lavoro (Associazione per la formazione professionale superiore SLPS)

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (di seguito «commissione GQ») composta da cinque a sette membri e nominata dalla direzione dell'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS per un periodo di quattro anni.

2.12 La presidenza della commissione GQ è nominata dalla direzione dell'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS. Per il resto, la commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli e prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);

- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE E SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) possiede un attestato federale di capacità (AFC) o una qualifica equivalente e almeno tre anni di pratica professionale, di cui almeno uno nel settore SLPS, oppure

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

b) possiede una maturità liceale, una maturità specializzata, un certificato di scuola specializzata o un titolo equivalente e almeno cinque anni di pratica professionale, di cui almeno uno nel settore SLPS,

oppure

c) possiede un titolo di scuola universitaria e almeno tre anni di pratica professionale, di cui almeno uno nel settore SLPS,

e

d) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- modulo principale MP 1: Applicare i principi basilari di SLPS
- modulo principale MP 2: Elaborare e attuare sistemi di sicurezza e protezione della salute
- modulo principale MP 3: Svolgere corsi di formazione e prevenzione

più il certificato relativo a uno dei seguenti moduli di approfondimento:

- modulo di approfondimento MA 1: Addetti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute / consulenti esterni
- modulo di approfondimento MA 2: Rappresentanti degli organi esecutivi

più il certificato relativo a uno dei seguenti moduli opzionali:

- modulo opzionale MO 1: Attuare la SLPS in un contesto specifico: edilizia
- modulo opzionale MO 2: Attuare la SLPS in un contesto specifico: industria e artigianato
- modulo opzionale MO 3: Attuare la SLPS in un contesto specifico: servizi

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti il controllo delle competenze). Essi sono riportati nelle direttive o in appendice alle stesse.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di un attestato professionale nonché l'eventuale partecipazione alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono rimosse separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo:

- in lingua tedesca, se almeno 50 candidati
- in lingua francese, se almeno 15 candidati
- in lingua italiana, se almeno 5 candidati

adempono alle condizioni d'ammissione dopo la pubblicazione. La decisione se effettuare l'esame anche con meno candidati spetta alla commissione GQ. L'esame si svolge almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno cinque settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di riconsuazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ al massimo 20 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

- a) maternità;
- b) malattia e infortunio;
- c) lutto nella cerchia ristretta;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro, allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente informazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- e) utilizza ausili non autorizzati;
 - f) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - g) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori di esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Elaborare sistemi di sicurezza e protezione della salute		
1.1 Caso di studio guidato (generale)	scritto	120 min.
1.2 Mini Case	scritto	60 min.
2 Interpretare il proprio ruolo con professionalità		
Caso di studio guidato (approfondimento)	scritto	120 min.
3 Gestire situazioni complesse		
Critical Incident	orale	30 min.
4 Presentarsi in modo convincente		
4.1 Presentazione	orale	40 min. (incl. 30 min. di preparazione)
4.2 Colloquio tecnico	orale	30 min.
Totale		400 min.

La parte d'esame 1 «Elaborare sistemi di sicurezza e protezione della salute» è costituita da due voci d'esame. Comprende un caso di studio guidato (generale), basato sui processi e le attività salienti dei moduli principali 1-2 per aspiranti specialisti in SLPS. Partendo da una situazione concreta molto articolata, i candidati eseguono una sequenza di diverse prove parziali. Queste prove parziali richiedono, ad esempio, l'analisi di una situazione predefinita, la deduzione di conseguenze logiche, l'elaborazione di un progetto o di applicazioni di natura prettamente pratica. La parte d'esame 1 è costituita inoltre da cosiddetti «mini case», finalizzati a verificare la capacità d'analisi e di riflessione dei candidati nel contesto di situazioni o eventi complessi basati sul modulo principale 2. Partendo da brevi descrizioni di casi, i candidati devono delineare e motivare un possibile intervento.

La parte d'esame 2 «Interpretare il proprio ruolo con professionalità» consiste in un caso di studio guidato (di approfondimento), incentrato sulle attività e sui processi chiave trattati nei moduli di approfondimento 1 o 2 e nei moduli principali 1 e 3.

La parte d'esame 3 «Gestire situazioni complesse» è composta da cosiddetti «critical incident», in cui gli specialisti della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute dimostrano di saper agire rapidamente e correttamente in situazioni problematiche tratte da tutti i moduli, ma in particolare dal modulo principale 1. A partire da una situazione reale, i candidati devono illustrare il loro operato concreto.

La parte d'esame 4 «Presentarsi in modo convincente» è composta da due voci d'esame. I candidati svolgono un compito tratto da uno dei moduli opzionali 1, 2 o 3, ne illustrano i risultati durante una presentazione e ne discutono nell'ambito del colloquio tecnico. La presentazione serve a valutare le capacità di esposizione dei candidati. Nel colloquio tecnico, invece, i candidati dimostrano di padroneggiare la loro materia, di saper argomentare, riflettere e ipotizzare soluzioni alternative.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui al punto 6.2 e 6.3 del regolamento d'esame.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4,0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.41 L'esame finale è superato se:
- h) la nota complessiva non è inferiore al 4,0;
 - i) non più di una parte d'esame ottiene una nota inferiore al 4,0;
 - j) nessuna voce d'esame è inferiore al 3,0.
- 6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:
- k) non si ritira entro il termine previsto;

- l) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - m) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - n) deve essere escluso dall'esame.
- 6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risulta almeno:
- o) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
 - p) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
 - q) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
 - r) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.
- 7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
- Specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (SLPS) con attestato professionale federale
 - Spezialistin / Spezialist für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (ASGS) mit eidgenössischem Fachausweis
 - Spécialiste de la sécurité au travail et de la protection de la santé (STPS) avec brevet fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

Specialist in Occupational Safety and Health (OSH), Federal Diploma of Higher Education.

- 7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

- 7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 La direzione dell'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2 L'Associazione per la formazione professionale superiore SLPS si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 Gli esperti nell'ambito della sicurezza e gli ingegneri di sicurezza secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116) che hanno assolto anche il CAS «Arbeit und Gesundheit» della Hochschule Luzern o il CAS «travail et santé» della haute école arc possono richiedere l'attestato professionale senza dover sostenere l'esame per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal momento in cui viene svolto per la prima volta un esame secondo il presente regolamento. A tal fine è necessario presentare alla commissione GQ una richiesta scritta soggetta a tassa.
- 9.12 Gli esperti nell'ambito della sicurezza e gli ingegneri di sicurezza secondo l'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro (RS 822.116) sono ammessi direttamente all'esame professionale federale.
- 9.12 L'ammissione agevolata di cui al punto 9.12 è possibile soltanto fino al 31.12.2024.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Berna, 2 agosto 2017

Associazione per la formazione professionale superiore SLPS

Peter Schwander
Presidente dell'Associazione

Erich Janutin
Presidente della commissione GQ

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 7 agosto 2017

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore